REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 113 del 10/11/2021

INDICE

1) PREMESSE

Costituisce videosorveglianza l'attività volta a vigilare un bene o un luogo, da remoto, attraverso quel complesso di strumenti e dispositivi di ripresa video che consentono la captazione di immagini e la loro eventuale analisi.

Le immagini, qualora rendano le persone identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza e alla protezione dei propri dati personali.

Il sistema di videosorveglianza installato sul territorio del Comune di Pescara si compone di telecamere, dispositivi foto trappole, body cam, dash cam, droni e altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo) tutti collegati ad un centro di controllo e coordinamento gestito dal comando di Polizia Municipale anche mediante eventuali accordi interforze.

2) DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
   a) "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
   b) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
   c) "profilazione", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

d) “pseudonimizzazione”, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

e) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

f) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento;

g) “dati biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

h) “banca di dati”: il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;

i) “autorizzato del trattamento”: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e in tal senso preventivamente istruita;

l) “interessato”: la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali trattati;

m) “terzo”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

n) “violazione dei dati personali”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

o) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

p) “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

q) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

r) “responsabile della protezione dei dati”: soggetto designato dall’Ente, con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali;

s) “DPIA”: acronimo di “Data Protection Impact Assement”, è la procedura di valutazione d’impatto della protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettera c) del GDPR;

3) OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell’ambito del territorio del Comune di Pescara ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.

2. In particolare il presente Regolamento:

a. disciplina le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili, di lettura targhe e fototrappole di proprietà del Comune o da esso gestiti nonché individua i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati con le relative funzioni;

b. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti;

c. garantisce l’esercizio dei diritti degli interessati.

3. Gli impianti:

a. riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;

b. consentono riprese unicamente di video o foto;

4. Il sistema di videosorveglianza dell’Ente è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente Regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

5. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente Regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo del 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore vigente.
6. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

4) UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI DI VIDEORIPRESA MOBILI

1. Il sistema di videosorveglianza installato sul territorio del Comune di Pescara si compone di telecamere, dispositivi foto trappole, body cam, dash cam, droni e altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo) tutti collegati ad un centro di controllo e coordinamento gestito dal comando di Polizia Municipale anche mediante eventuali accordi interforze.
2. L'utilizzo di particolari sistemi mobili (dash cam, body cam etc) deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, alla normativa nazionale vigente, di ogni altra regolamentazione adottata in materia e alle indicazioni e prescrizioni dettate in proposito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Comando di Polizia Municipale curerà la predisposizione di specifici disciplinari tecnici esplicativi delle modalità di utilizzo/attivazione di ciascun dispositivo in uso, con specificazione dei casi in cui le microcamere possono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporne l'attivazione, delle operazioni specifiche autorizzate nei casi di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

5) PRINCIPI

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad

una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti:

a. **Principio di liceità**: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di polizia locale sono investiti.
b. **Principio di necessità**: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
c. **Principio di proporzionalità**: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
d. **Principio di finalità**: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

6) SOGGETTI

1. Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Pescara, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal Sindaco pro tempore.

2. Il Sindaco, come previsto dal vigente Regolamento per la gestione e protezione dei dati personali e particolari, può designare i Dirigenti dell'Ente, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 29 GDPR ed art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/18, per lo svolgimento di compiti e funzioni, per quanto di competenza dell'Ufficio di appartenenza (funzioni

monocratiche con potere di firma, atti di designazione degli autorizzati al trattamento, accordi ex art. 28 GDPR).

Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:

- il comandante della polizia locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
- gli altri dirigenti dei servizi competenti per le eventuali telecamere a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della polizia locale.

Con l'atto di designazione vengono impartite direttive e indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

I designati al trattamento per tutte le attività di cui al presente Regolamento si avvalgono della consulenza, supporto e collaborazione del Responsabile Protezione dati (RPD/DPO).

3. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18, fornendo loro specifiche istruzioni, gli Autorizzati al trattamento dei dati rilevati mediante apparecchi di videosorveglianza.

Con l'atto di nomina, ai singoli Autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

4. Il Comandante della Polizia Municipale ai fini della gestione dell'impianto di videosorveglianza provvede alla individuazione, contrattualizzazione e nomina dei Responsabili di Trattamento esterni, nel rispetto dell'art. 28 GDPR, nonché alla sottoscrizione di accordi - mediante atto giuridico vincolante con la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente (Responsabile del Trattamento) che tratta i dati per conto del Titolare del trattamento - nei quali siano impartiti istruzioni, facoltà e doveri dei Responsabili nei confronti del Titolare.

5. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Titolare.

7) DPIA

1. Relativamente al trattamento dei dati di cui al presente regolamento è redatto il Documento di valutazione di impatto sulla protezione dati (nota anche come DPIA – Data Protection Impact Assesment) ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera c) del RGPD.

8) INFORMATIVA

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata sono informati mediante cartelli conformi ai modelli di cui alle linee guida vigenti.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa estesa ai sensi dell'art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e dell' art. 10 del D. Lgs 51/2018 contenente, tra l'altro, le modalità e le finalità del trattamento, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato.

9) FINALITA'

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza e foto trappolaggio di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili all'Ente in tema di sicurezza e presidio del territorio. In particolare, l'uso di questi impianti è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. L'utilizzo degli impianti è finalizzato a:

a. Attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e s.m.i., delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del dlgs 267/2000;
b. Prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado, di discarica di materiale e di sostanze pericolose o di abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei Regolamenti locali in genere e nelle Ordinanze Sindacali;
c. Vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
d. Tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
e. Controllare aree specifiche del territorio comunale;
f. Monitorare e controllare la viabilità e i flussi di traffico;
g. Verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
h. Coordinamento delle attività di protezione civile.

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadatazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare la regolarità di un transito di un veicolo.

4. Il Comune di Pescara può promuovere, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune può assumere su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

5. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i., gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati

10) MODALITA' DI TRATTAMENTO

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono:

a. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b. Raccolti e registrati per le finalità di cui di cui al presente Regolamento;
c. Esatti e, se necessario, aggiornati;
d. Trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.

2. Gli impianti di cui al presente Regolamento consentono riprese video e foto a colori, diurne e notturne, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale.

3. Gli impianti di videosorveglianza sono sempre in funzione e registrano in maniera continuativa mentre gli impianti di fototrappolaggio si innescano in modo autonomo a seguito di qualsiasi

movimento di veicoli o esseri umani catturando immagini ovvero sono sempre in funzione e registrano in maniera continuativa.

4. I segnali video e foto delle unità di ripresa sono inviati presso la sede comunale o data center individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato il cui accesso è protetto, riservato e consentito unicamente al personale formalmente e appositamente incaricato. L'impiego del sistema di videoregistrazione e foto è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui al presente Regolamento.

5. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Gli strumenti e i supporti elettronici utilizzati sono dotati dei sistemi di protezione che garantiscono la tutela dei dati trattati.

6. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal precedente comma del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tali casi dovrà essere informato il Titolare dei dati di cui al presente Regolamento.

7. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

11) DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
c) di ottenere:
   - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
   - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
   - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi e nei casi previsti dalla legge, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Le istanze sono presentate al Titolare, al Designato al trattamento e al Responsabile Protezione Dati.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

12) SICUREZZA DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. UE 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità soprarichiamate.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.

3. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.

4. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

6. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
7. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
8. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.
9. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 è subordinato al rilascio, da parte del Titolare o dei Responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.

13) CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 della direttiva polizia relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

14) TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, dagli artt. 37 e seguenti della direttiva polizia relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali.

15) DISPOSIZIONI FINALI

1. La Giunta Comunale sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, può adottare dei disciplinari di dettaglio contenenti ulteriori specificazioni e regolamentazioni per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e al Codice Privacy novellato (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.), al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.